

DELIBERAZIONE 4 maggio 2009, n. 353

Deroghe relative alla produzione di lagomorfi, volatili, ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, in applicazione delle intese tra Governo Regioni e Province Autonome n. 250/CSR del 15.11.2007 e n. 232/CSR del 20.11.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo regolamento al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali di macellazione;

Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati definita nella seduta del 15 novembre 2007, Rep 250/CSR;

Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente sviscerati definita nella seduta del 20 novembre 2008, Rep 232/CSR;

Considerato che la tecnologia di macellazione per talune tipologie di pollame, così come definito nell'allegato I punto 1.3 del Regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente sviscerate;

Considerato che in alcune Regioni italiane è prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse intere di ovicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavità toracica, il fegato e il grande omento;

Considerata la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

Ritenuto di recepire le intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 250/CSR del 15 novembre 2007 e n. 232/CSR del 20 novembre 2008 in materia di deroghe relative alla macellazione di alcune specie animali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di recepire le intese tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 250/CSR del 15 novembre 2007 e n. 232/CSR del 20 novembre 2008 in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi, volatili, ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati e di approvare le deroghe contenute negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**DEROGHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI LAGOMORFI E VOLATILI PARZIALMENTE
EVISGERATI AI SENSI DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 15 NOVEMBRE 2007****Articolo 1**

In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del Regolamento (CE) n. 853/2004, dopo l'ispezione post-mortem le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino.

Articolo 2

Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa, siano oggetto della prevista ispezione post-mortem.

Articolo 3

In deroga all'allegato I, sezione I, capo II, lettera d), punto 1 del Regolamento (CE) n. 854/2004, le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate ("sfilate" o "tradizionali") dovranno essere sottoposte a una ispezione a campione da parte di un Veterinario Ufficiale. La percentuale di animali sui quali è necessario esaminare i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione, viene valutata di volta in volta dal Veterinario Ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita.

Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un più accurato controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita, il Veterinario Ufficiale potrà opportunamente rallentare la velocità della catena.

Articolo 4

In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo III, punto 2 del Regolamento (CE) 853/2004, i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate.

Articolo 5

La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato, deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1906/90 e successive modifiche e dal Regolamento (CE) 1538/91 articolo 2 e articolo 6.

Allegato B**DEROGHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI OVINI, CAPRINI E SUINI LATTANTI
PARZIALMENTE EVISCERATI AI SENSI DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 20 NOVEMBRE
2008****Articolo 1**

Ai fini della presente delibera si applicano le seguenti definizioni:

- "ovini e caprini lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25 ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti": animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea.

Articolo 2

In deroga a quanto previsto dall'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. D) del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell'Articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 3

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3° C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 853/2004.